



# Comune di Loano

Provincia di Savona

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 522

Area 4

### Servizio Polizia Locale

Determina registrata  
in data 05/06/2023

**Oggetto:** POLIZIA LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA DELLE AREE INTERESSATE DA INCIDENTI STRADALI PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' SULLE STRADE DI COMPETENZA DEI COMUNI DI LOANO E FINALE LIGURE

## IL DIRIGENTE

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- n° 135 del 14.12.2022 della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2023 -2024 -2025";
- n° 42 del 29.12.2022 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025";
- n° 5 dell'11.01.2023 della Giunta comunale ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione – esercizi 2023-2024-2025";
- n° 25 del 29.03.2023 della Giunta comunale ad oggetto: "Segreteria Generale – Approvazione Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2024-2025";
- n. 141 del 28.12.2022 della Giunta comunale ad oggetto "Codice di comportamento integrativo".

**RICHIAMATI:**

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;
- il D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dai D.L. 76/2020 e 77/2021;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 147 bis.

**RICHIAMATE**, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica.

**DATO ATTO** che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**ATTESO** che il Comune:

- come previsto dal Titolo II del Codice della Strada che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario dell'infrastruttura stradale, è obbligato a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla sede stradale di residui/materiali, o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente o della salute pubblica;
- ha altresì l'obbligo di garantire che gli interventi necessari al ripristino della viabilità, al recupero di materiali dispersi a seguito del sinistro e di altro materiale trasportato siano effettuati nel pieno rispetto delle normative del Codice della Strada e del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, Testo Unico in materia di "Tutela ambientale" e ss.mm.ii.

**RITENUTO**, pertanto, che sia nell'interesse dell'Amministrazione affrontare le problematiche della gestione complessiva dei sinistri stradali, della sicurezza della circolazione e della tutela dell'ambiente, al fine di individuare la soluzione più efficiente, efficace e conveniente in relazione alle specifiche responsabilità attribuite dalla legge all'Amministrazione territoriale proprietaria o incaricata della manutenzione, della messa in pristino "quo ante" per i danni alle infrastrutture stradali originati da incidenti stradali o da grandi "sversamenti" (autocisterne, ecc.) con bonifica del territorio o da "sversamenti" di materiali inquinanti;

**RITENUTO**, altresì, che per ottimizzare la gestione complessiva dei sinistri e della sicurezza stradale si rende indispensabile realizzare sinergie con Aziende che svolgano in via continuativa e professionale dette attività, non disponendo l'Amministrazione del personale e dei veicoli e materiali necessari all'espletamento del servizio;

**ATTESO** che, grazie alla specializzazione acquisita, queste aziende ottengono, in tempi brevi, il pagamento, dalle compagnie di assicurazione, degli interventi eseguiti per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti o altro e del ripristino dei danni alle infrastrutture stradali danneggiate, con specifico riferimento alle polizze di responsabilità civile auto (RCA), svolgendo – conseguentemente - tale servizio, in nome e per conto dell'Amministrazione comunale a seguito della cessione di ogni diritto e azione verso i soggetti di cui all'art. 2054 C.C., senza costo alcuno per l'Amministrazione stessa;

**VERIFICATA**, quindi, l'opportunità e la necessità di affidare il servizio di che trattasi, per la durata di tre anni, in via non esclusiva, ad aziende specializzate nel settore, tramite apposito avviso di manifestazione d'interesse strutturato in via non esclusiva e riservato alle aziende in possesso dei requisiti specifici per il tipo di servizio richiesto, che sono esplicitati nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del d.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**VISTO** altresì l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**TENUTO CONTO** che con l'esecuzione del contratto si intende affidare:

- il servizio di ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla sede stradale di residui/materiali, o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente o della salute pubblica sulle strade dei Comuni di Loano e Finale Ligure;
- il contratto ha per oggetto il servizio meglio descritto nell'avviso di manifestazione d'interesse;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel predetto avviso di manifestazione d'interesse che si approva con la presente determinazione e rimane depositato agli atti di ufficio;
- il servizio viene affidato per la durata di mesi 36 (trentasei) naturali successivi e continui, la cui decorrenza è specificatamente determinata entro 15 giorni dalla data della firma del contratto;

**VISTA** la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

#### **DATO ATTO**

- della natura non esclusiva dell'affidamento che sarà aperto a tutte le aziende partecipanti in possesso dei prescritti requisiti, iscritti sulla piattaforma telematica Traspare del Comune di Loano, che espletano il servizio sulla base di una turnazione;
- che, in particolare, l'avviso di manifestazione di interesse è volto all'affidamento in concessione del servizio agli operatori economici, iscritti sulla piattaforma telematica Traspare, che avranno regolarmente manifestato interesse e con i quali saranno concluse telematicamente altrettanti affidamenti diretti.

**ATTESO** che, ai soli fini della tracciabilità ed in base al dato storico dei sinistri con necessità di bonifica avvenuti nel triennio 2020-2022, il valore del presente affidamento può essere stimato in € 39.900,00;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento.

#### **DETERMINA**

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

**DI APPROVARE** l'allegato avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'affidamento in concessione del servizio relativo alla bonifica delle aree interessate da incidenti stradali per il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità sulle strade di competenza dei Comuni di Loano e Finale Ligure;

#### **DI DARE ATTO:**

- che l'affidamento è previsto in via non esclusiva pertanto la concessione, della durata di tre anni, sarà in capo a tutte le aziende partecipanti in possesso dei requisiti specifici esplicitati nell'avviso predetto e formalizzato attraverso procedure telematiche di affidamento diretto;

- che nessun onere è previsto in capo alle Amministrazioni e che, ai soli fini della tracciabilità ed in base al dato storico dei sinistri con necessità di bonifica avvenuti nel triennio 2020-2022, il valore del presente affidamento può essere stimato in € 39.900,00;
- che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto all'ANAC il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG Z6E3B6C99A), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e si provvederà al pagamento del contributo se dovuto;
- agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale e al DUP.

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

**DI DARE MANDATO** affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale;

**DI PROVVEDERE**, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

#### **AVVERTE**

che, ai sensi dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Genova entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia avuta piena conoscenza.

**Il Dirigente del Servizio Polizia Locale**  
Gianluigi Soro

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005*